



COMUNE DI BRUINO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER
LA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 1/4/2004

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 12/05/2004 al 27/05/2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27/04/2023

Depositato nella Segreteria Comunale, alla libera visione del pubblico, dal 23/05/2023 al 06/06/2023

Modifiche in vigore dal 01/07/2023

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione e consultazione popolare prevista dalla Legge¹ intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione dei Comuni disciplinando gli istituti di partecipazione e di consultazione di cui al Titolo III°, dello Statuto Comunale.
2. Il conseguimento della finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto.

Articolo 2 – Istituti di consultazione e partecipazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la partecipazione e la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) conferenze ed incontri pubblici
 - b) consultazioni in forma libera
 - c) referendum consultivi.

CAPO II

CONFERENZE ED INCONTRI PUBBLICI

Articolo 3 – Finalità

1. Le conferenze e gli incontri pubblici hanno per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative, relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle conferenze ed incontri pubblici:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività ed il progetto di azioni di solidarietà;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazioni e cittadini.
 - f) il Bilancio comunale

¹DL.vo 18.08.2000 N. 267

- g) il Piano Commerciale
- h) il Piano Regolatore e le sue varianti

CAPO III

REFERENDUM CONSULTIVO- NORME GENERALI

Articolo 4 – Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge¹ e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Articolo 5 – Referendum ammessi – Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica tornata nei mesi da ottobre a marzo.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentiti i Capi Gruppo Consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni provinciali e comunali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati all'anno successivo, con le modalità stabilite dal presente articolo.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Articolo 6 – Iniziativa referendaria

1. Secondo il disposto del secondo comma dell'art. 14 dello Statuto il referendum è indetto:
 - per iniziativa del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti;
 - per iniziativa di cittadini, quando è richiesto da almeno il 10% degli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 7 – Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e

programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere Capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Articolo 8 – Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque elettori del Comune ed alla definizione del quesito – o dei quesiti – che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. La Commissione tecnica per l'ammissione dei referendum, è composta da:
 - Segretario Comunale dell'Ente con funzioni di presidente;
 - Responsabile del Settore a cui si riferisce il quesito referendario;
 - Responsabile del Settore Servizi alla Persona.Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

Essa deve essere convocata dal Presidente entro i quindici giorni successivi alla richiesta dei sottoscrittori. La Commissione si pronuncia sulla ammissibilità del quesito proposto per il Referendum, basandosi esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- rispetto dell'art.14 comma 4 dello Statuto²;
- ammissibilità della materia;
- riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
- verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il comitato dei promotori a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

² L'argomento deve essere già stato sottoposto all'esame dell'Amministrazione attraverso la forma di partecipazione collettiva e comunque non deve essere già stato oggetto di referendum negli ultimi 5 anni.

4. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni della Commissione sono notificate al Sindaco e al coordinatore del Comitato dei promotori che possono assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà di intervento se richiesto dalla Commissione.
5. Le decisioni della Commissione sono notificate al coordinatore del Comitato dei promotori e al Sindaco, con atto motivato, entro 45 giorni da quello di presentazione della richiesta.
6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può ricorrere al Consiglio Comunale entro 15 giorni dalla notifica di cui al precedente comma, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. Il ricorso dev'essere iscritto all'ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio Comunale, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Il ricorso è accolto se il Consiglio Comunale delibera in tal senso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, di almeno il 10% degli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Bruino - richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario.
I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore, le firme sono autenticate dai soggetti preposti per legge³
10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro trenta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio elettorale, entro dieci giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione Tecnica per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
11. La Commissione Tecnica verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dallo Statuto.
Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accerta la regolarità della documentazione e propone al Sindaco l'ammissibilità del referendum.

³ legge 21/3/90 n° 53 modificata dalla L. 30/4/99 n°120

CAPO IV

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Articolo 9 – Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono disciplinati dalle leggi.⁴
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione Tecnica di cui al terzo comma dell'art. 8 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente regolamento.

Articolo 10 – Indizione del Referendum

1. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di Referendum il Sindaco con propria ordinanza, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente articolo 5. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione Tecnica per i referendum, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza.
3. Il Sindaco dispone che siano pubblicati, entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno, l'orario e il luogo della votazione;
 - c) requisiti e modalità per esercitare il diritto di voto.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

⁴ T.U. 20 marzo 1967 n. 223 come modificato ed integrato dall'art. 55, comma 6 e 7 L. 27.12.97 n. 449.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Articolo 11 – Comitato per il NO

1. Fino a 40 giorni prima della data di svolgimento di un referendum può costituirsi, con le stesse modalità previste per il Comitato dei Promotori, un Comitato per il NO che si oppone all'approvazione del quesito referendario. Esso ha gli stessi diritti del Comitato dei Promotori per quanto riguarda la campagna elettorale.

Articolo 12 – Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione Tecnica per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Sindaco di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentiti i Capi Gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale, alla Commissione Tecnica per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti ed altri mezzi idonei di informazione.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Articolo 13 – Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario comunale il quale si avvale del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. L'Ufficio Elettorale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Articolo 14 – L'Ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente e da due scrutatori dei quali, a scelta del Presidente, uno assume le funzioni di Vice Presidente e l'altro le funzioni di Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, l'Ufficiale Elettorale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori e di un presidente, compresi negli albi di cui alla Legge.⁵
3. Ai componenti dell'Ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla legge⁶ per le consultazioni relative ad un solo referendum nazionale. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
4. Nel caso di consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente con altre elezioni, l'onorario stabilito per legge per tali elezioni è elevato del 10%.

Articolo 15 – Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dalla legge⁷
2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6.00 del giorno della votazione. Dalle ore 6,00 alle ore 7.00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capo Gruppo con apposito atto, i Partiti Politici presenti e non rappresentati in Consiglio Comunale. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori ed uno designato dall'eventuale Comitato per il NO, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia, con le caratteristiche di cui al modello

⁵ Legge 8.3.1989 n. 95 come modificata dall'articolo 9 comma 1 della legge 30.4.99 n. 120.

Legge 21.3.90 n.53 art.1 comma 7

⁶ D.P.R. 10.3.1997

⁷ T.U. 30 marzo 1957 n. 761

riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 22.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Articolo 16 – Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri della prima sezione elettorale, integrato dai due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum, inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) determinare il numero degli elettori che hanno votato;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale.

Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio e dai rappresentanti del Comitato dei promotori.
5. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Tecnica per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede alla eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione Tecnica, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione Tecnica per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
 - b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum, ed ai Capi Gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione Tecnica per i referendum;
 - c) al Comitato dei promotori e all'eventuale Comitato per il NO, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione Tecnica dei referendum.
7. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dalla legge⁵ per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum nazionale, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
8. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e della adunanza della Commissione per i referendum viene pubblica all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni.

CAPO VI

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Articolo 17- Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:
 - a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi destinati alle "informazioni dal Comune";
 - b) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. Per la propaganda relativa ai referendum comunali, è assicurato un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dalla legge.⁸
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dai precedenti commi, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il

⁸ art. 2 comma 2 Legge 4.4.1956 n. 212

Comitato dei promotori o l'eventuale Comitato per il NO che partecipano alla consultazione per più referendum, hanno diritto ad una sola assegnazione di superfici.

6. I Gruppi consiliari ed i Comitati dei promotori o per il NO possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capi Gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed eventualmente al Comitato per il NO l'elenco dei luoghi ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.

Articolo 18 – Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di Legge⁹ le facoltà dalla stessa riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni Gruppo Consiliare, ai Comitati promotori del referendum ed agli eventuali Comitati per il NO, ciascuno con diritto agli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui alla Legge.¹⁰

CAPO VII

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 19 – Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Come previsto dallo Statuto art. 14 comma 6 il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in adunanza da tenersi entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio che dei cittadini.

⁹ art.7 L.24/4/75, n. 130

¹⁰ art.49 comma 4 D.P.R. 16/9/96 n. 610 (Mod. D.P.R. 16/12/92 n.495)

Articolo 20 – Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e inserimento nel sito telematico comunale.
2. Copia della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Disposizioni di legge applicabili

1. In caso di operazioni referendarie effettuate contemporaneamente con altre elezioni si seguiranno le normative delle leggi nazionali e non si applicheranno le disposizioni del capo V.
2. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente titolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di leggi vigenti.

Articolo 22 – Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A), costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. È riprodotto in formato cm. 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 15 e completato a stampa con il testo del quesito e la indicazione del Comune.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM
PREVISTI DALL'ART. 14 DELLO STATUTO COMUNALE**

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

REFERENDUM

QUESITO:

SI

NO

N.B. — La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

ALLEGATO B

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI
DALL'ARTICOLO 14 DELLO STATUTO COMUNALE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**

REFERENDUM

data _____

COMUNE DI _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

I N D I C E

PRINCIPI GENERALI.....	2
Articolo 1 – Finalità e contenuti	2
Articolo 2 – Istituti di consultazione e partecipazione popolare	2
CONFERENZE ED INCONTRI PUBBLICI	2
Articolo 3 – Finalità	2
REFERENDUM CONSULTIVO- NORME GENERALI	3
Articolo 4 – Finalità	3
Articolo 5 – Referendum ammessi – Data di effettuazione	3
Articolo 6 – Iniziativa referendaria.....	3
Articolo 7 – Iniziativa del Consiglio Comunale	3
Articolo 8 – Iniziativa dei cittadini	4
LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE.....	6
Articolo 9 – Norme generali	6
Articolo 10 – Indizione del Referendum.....	6
Articolo 11 – Comitato del NO.....	7
Articolo 12 – Chiusura delle operazioni referendarie	7
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO	7
Articolo 13 – Organizzazione	7
Articolo 14 – L’Ufficio di Sezione	8
Articolo 15 – Organizzazione ed orario delle operazioni	8
Articolo 16 – Determinazione dei risultati del referendum.....	9
LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM	10
Articolo 17- Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	10
Articolo 18 – Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni	11
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM	11
Art. 19 – Provvedimenti del Consiglio Comunale.....	11
Articolo 20 – Informazione dei cittadini.....	12
DISPOSIZIONI FINALI	12
Articolo 21 – Disposizioni di legge applicabili	12
Articolo 22 – Scheda per il referendum.....	12